

Il rebus dei piani attestati

GIUSEPPE RIPA E ALESSANDRO LATTANZI

I piani attestati, decisivi per l'ammissibilità o meno, del concordato preventivo (ri)tornano a casa. Cioè debbono passare al vaglio del giudice delegato con conseguente affievolimento del ruolo del professionista nominato dal debitore. È quanto emerge dall' art. 6 lettere d) ed f) della legge sulla crisi di impresa e dell' insolvenza. Innanzitutto una indicazione del tutto astratta che veicolerà l' attestazione: sarà necessario fissare (previamente) « le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano». In altre parole, il professionista, nel piano attestato, dovrà seguire le future linee guida. Ma fissare siffatte modalità significherebbe omogeneizzare le imprese che, per loro natura, sono ognuna diversa dall' altra. La lettura della motivazione posta alla base dell' assegnazione del premio Nobel a Richard Thaler, quale studioso della economia comportamentale, è significativa di quanto si sta discorrendo: esplorando le conseguenze della razionalità limitata, delle preferenze sociali e della mancanza di autocontrollo (egli), ha mostrato come questi tratti umani influenzino le decisioni individuali e gli esiti di mercato. Pensare di stabilire a priori, per decreto delegato, la via dei piani attestati pare sia un percorso molto accidentato. Inoltre, la lettera f) dell' art. 6 stabilisce la necessità, da parte dei futuri decreti delegati, di determinare i poteri del tribunale sulla fattibilità in genere del piano, specie-



causa concreta del concordato dispiegata anche nell' attestazione professionale, con il preciso obiettivo di proteggere le migliori attese dei creditori e la salvaguardia dell' impresa, affiancandosi ad essi in una sorta di tutoraggio autorevole. Ciò che resta difficile immaginare è il margine di manovra che spetterà al tribunale quando cercherà di ragionare attorno alla fattibilità economica dell' attestazione utilizzando valutazioni calate nello specifico contesto aziendale. Non vi è dubbio che si tratti di uno spiraglio pericoloso in quanto i giudici sono chiamati ad effettuare esercizi svincolati da sicuri riferimenti economico-aziendali. In verità l' attenzione dovrà appuntarsi sulla realizzabilità finanziaria del risultato economico ipotizzato. Cioè a dire la sua trasformabilità in risorse destinate a riportare in tono l' azienda. Da qui la ulteriore deroga alla attuale formulazione prevista per il pagamento dei privilegiati: come detta il numero 1) della lettera l) dell' art. 6 si potrà superare il limite attuale di un anno riconoscendo in tal caso il diritto di voto. Sono previste pene severe per le false attestazioni e relazioni del professionista rilasciate in esito ad alcuni aspetti sopra ricordati. Laddove infatti vengano esposte informazioni false ovvero omesse quelle rilevanti la reclusione va da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se sé o per gli altri. La pena è poi aumentata fino alla metà se dal fatto consegue un danno ai creditori. Quale professionista rischierebbe di avventurarsi in un percorso del genere, pur con tutta la buona volontà e capacità professionale possibile, con il rischio di esporre la sua attestazione al vaglio di valutazioni economiche e prognostiche le cui difficoltà, per chi si occupa di economia aziendale, sono da tempo conosciute?